

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI SPAZI PER
L'INSTALLAZIONE DI BACHECHE PER I SERVIZI DI NECROLOGIO**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione di cui al presente capitolato ha per oggetto n. 3 spazi pubblici per l'installazione di bacheche per annunci funerari, di cui 1 nel territorio del Comune di Calvatone e 2 spazi con la stessa finalità nel territorio del Comune di Tornata.

Sulle bacheche saranno pubblicati esclusivamente gli annunci funebri;

ART. 2 – DURATA

La concessione degli spazi avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di concessione.

Tre mesi prima della scadenza della Concessione, l'Unione dei Comuni, anche su richiesta del Concessionario, valuterà l'opportunità e la convenienza di un rinnovo della concessione, con eventuale adeguamento del canone.

ART. 3 – CANONE A BASE D'ASTA

Il canone annuo a base d'asta, comprensivo di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, è pari a euro 200,00 per ciascuno spazio, per un importo complessivo annuo di euro 600,00 e per un importo per i tre anni di concessione pari ad euro 1.800,00.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà procedere alla fornitura di idonea bacheca le cui caratteristiche dovranno essere approvate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Sulla bacheca potrà essere inserita un inserto pubblicitario la denominazione e i riferimenti della Ditta.

L'utilizzo dello spazio destinato all'affissione è di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale.

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le concessioni saranno aggiudicate al concorrente che abbia presentato la percentuale di aumento maggiore sul canone posto in sede di gara.

ART. 6 – PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone annuale dovrà essere versato all'Unione dei Comuni di Calvatone e Tornata in un'unica soluzione, il primo mese di concessione per ogni anno di concessione.

ART. 7 – GARANZIE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nell'atto di concessione, il Concessionario dovrà presentare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, costituita alternativamente:

- mediante deposito presso il Tesoriere dell'Unione;
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa, avente durata pari a quella della concessione e contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

Il Concessionario è esclusivamente responsabile dei danni causati a terzi (persone e/o cose) per tutta la durata della Concessione. E' pertanto tenuto, prima della stipula del Contratto, a consegnare in originale apposita polizza assicurativa RCT con un massimale pari ad € 500.000,00 che dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata del contratto, a garanzia dei danni derivanti dalla gestione degli impianti a terzi e ai Comuni di Calvatone e Tornata, da prestarsi all'atto della stipulazione del contratto.

Nella copertura assicurativa deve essere esplicitato che la Compagnia s'impegna a risarcire l'intero danno causato.

ART. 8 - FORNITURA E POSA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti dovranno essere posizionati su siti indicati dall'Unione dei Comuni, sentiti i Comuni interessati.

Per l'installazione il Concessionario dovrà acquisire i pareri favorevoli eventualmente previsti dalle vigenti norme.

Le bacheche dovranno essere collocate entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento.

Decorso il termine sopra indicato l'Unione potrà attivare la procedura di risoluzione del contratto.

ART. 9 - MANUTENZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Per tutto il periodo della concessione il Concessionario dovrà mantenere, a sue spese, ciascun impianto in perfetto stato in modo che esso sia fruibile, si presenti in uno stato decoroso e non rechi pericolo all'utenza.

In caso di guasti o danneggiamenti, anche a seguito di atti vandalici imputabili a terzi o a forza maggiore, che abbiano reso inefficiente o indecoroso l'impianto, il Concessionario dovrà procedere alla tempestiva riparazione e, se del caso, alla sostituzione dello stesso.

Per tutto il periodo della concessione il Concessionario dovrà garantire, a sua completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei manufatti, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Qualora il Concessionario, previo invito dell'Unione dei Comuni non dovesse provvedere al ripristino dell'impianto danneggiato entro il termine massimo di trenta giorni, le sarà applicata una **penale** da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 10,00 per ogni giorno di ritardo a seconda della gravità dell'inadempienza a provvedere. La penalità è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento.

L'Unione dei Comuni si riserva comunque la facoltà di procedere, alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

ART. 10 - SPOSTAMENTO DELLE BACHECHE

Qualora l'Unione dei Comuni o l'Amministrazione Comunale nel cui territorio insiste la bacheche interessate, per modificazioni dell'assetto viabilistico e per qualsiasi altra ragione, ritenessero necessario lo spostamento delle bacheche già installate, la Ditta Concessionaria dovrà provvedervi a sua cura e spese entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, pena l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 100,00 per ogni impianto. La penalità è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento dell'Unione.

Ove la Ditta Concessionaria non provvedesse all'esecuzione del lavoro entro il termine di volta in volta assegnato, si provvederà d'ufficio con prelievo dal deposito cauzionale. Il prelievo riguarderà anche l'importo dovuto per le penali eventualmente maturate.

L'Unione si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

ART. 11 - DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato, costituiscono causa di decadenza della concessione:

- a) la mancata corresponsione del canone oltre tre mesi dalla scadenza;
- b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario da parte della concessione e del presente capitolato e relativi allegati;
- c) la mancata corretta manutenzione degli impianti;
- d) l'inerzia grave rispetto agli obblighi contrattuali e agli inviti rivolti dall'Unione o dalla Amministrazioni comunali, cui non si è ottemperato entro tre mesi;
- e) il mancato rilascio (o reintegro) della cauzione e/o della polizza di responsabilità civile verso terzi;
- f) il fallimento del Concessionario.

Nell'ipotesi di cui alla lettera f) del precedente punto 1, la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale competente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a e) del precedente punto 1, il Concedente previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il Concessionario inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione ovvero il concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o non accoglibili, il Concedente stesso intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, l'affidamento in concessione s'intenderà decaduto.

Alla data d'intervenuta decadenza automaticamente: gli impianti diverranno di proprietà dell'Unione con trasferimento del possesso e tutti i patti tra Concedente e Concessionario aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risolti.

In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai punti precedenti, il Concedente sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese anche verso terzi, e né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

La risoluzione anticipata e l'intervenuta decadenza del Concessionario comportano a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni. A tal fine il Concedente si rivale, su eventuali somme spettanti al Concessionario e comunque sulla garanzia da quest'ultimo prestata, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che i dati personali forniti da ciascun concorrente verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento della concessione di cui trattasi.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- a) al personale dipendente del Concedente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- b) agli eventuali soggetti esterni del Concedente comunque coinvolti nel procedimento;
- c) ai concorrenti di gara;
- d) ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- e) agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni.

Si comunica che soggetto attivo della raccolta dei dati è il Concedente e che i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196/2003

ART. 13 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative al presente Capitolato e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente il foro di Mantova.